



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**CHE DISCIPLINA L'USO**

**DEI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI**

**MAROGGIA**



## **REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'USO DEI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il Comune di Maroggia, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire zone di posteggio a pagamento o limitarne la durata di stazionamento.

Il Municipio, attraverso uno speciale contrassegno o una speciale tessera, può provvedere ad agevolare le persone domiciliate, quelle attive nel Comune che sono impossibilitate ad avere parcheggi privati e quelle che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisdizione comunale.

### **Art. 2 - Definizione**

Sono pubblici, secondo il presente Regolamento, tutti i posteggi situati su suolo pubblico ad uso comune e in particolare:

settore 1 : posteggio Piazza Lavatoio;  
settore 2 : posteggio Piazza Canonico Petrucci;  
settore 3 : posteggio Piazza Romeo Manzoni;  
settore 4 : posteggio Viale Stazione;  
settore 5 : posteggio Via Ressiga (Monte Generoso);  
settore 6 : posteggio Via Ressiga;  
settore 7 : posteggio Via Val Mara (Sottopasso);  
settore 8 : posteggio Viale Stazione (Casa comunale).

### **Art. 3 - Uso**

#### **3.1 Regolamentazione**

L'utilizzazione dei posteggi d'uso comune nella giurisdizione comunale è regolata:

- per mezzo di parchimetro collettivi : per i settori 1-2-3
- tramite disco orario : per i settori 4-5-6-7-8

### **3.2 Motociclette, ciclomotori e biciclette**

Motociclette e ciclomotori devono essere parcheggiati in modo da non creare intralcio alla circolazione.

Lo stazionamento è gratuito salvo il caso che venga occupata un'area di pagamento.

### **3.3. Durata**

Per i settori 1-2-3 la tassa è prelevata durante tutto l'anno della ore 08.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00.

Per i settori 4-5-6-7-8, l'utilizzo del disco orario è limitato ai giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

### **Art. 4. Autorizzazioni**

Nell'intento di agevolare i domiciliati, le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nel Comune e quelle che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisdizione comunale, il Municipio può concedere in determinati settori, per veicoli leggeri, autorizzazioni che consentono l'utilizzo dei posteggi pubblici, senza limitazione di tempo e contro il pagamento di una tassa entro i limiti ammessi dal presente Regolamento.

L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di diritto dell'occupazione allorquando il posteggio risulta completo.

Il Municipio può inoltre rilasciare speciali autorizzazioni in casi eccezionali valutati di volta in volta.

#### **4.1 Autorizzazioni personali**

Hanno in principio diritto all'autorizzazione di cui all'art. 4:

- i domiciliati nel Comune;
- i titolari e le maestranze, per i veicoli leggeri, domiciliati fuori dal Comune ma che svolgono un'attività con sede nel Comune;
- le persone che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisdizione comunale;
- gli affittuari di un posto barca al porto comunale.<sup>1</sup>

Per casi particolari il Municipio può decidere di volta in volta dopo esame della situazione.

#### **4.2 Autorizzazioni temporanee**

Le persone presenti in occasioni di circostanze particolari (manifestazioni, assemblee, conferenze, ecc.) di interesse pubblico o generale, possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Cancelleria comunale.

---

<sup>1</sup> Introdotta 16.05.2017; in vigore 01.01.2018

## **Art. 5 - Competenze e tasse**

Il Municipio stabilisce annualmente le tasse mediante ordinanza. Le tasse devono tenere conto dei seguenti minimi e massimi.

### **5.1 Parchimetri collettivi:**

- fino ad un massimo di Fr. 2.-- per un'ora

È emesso il pagamento in valuta diversa dal franco svizzero nelle zone provviste di parchimetri appositamente predisposti ad accettare valuta estera.

### **5.2 Autorizzazioni di cui all'art. 4<sup>2</sup>**

a. domiciliati nel Comune	da Fr. 50.00	a Fr. 200.00 per anno civile
b. titolari e maestranze non domiciliati nel Comune	da Fr. 50.00	a Fr. 600.00 per anno civile
c. altri utenti non domiciliati nel Comune	da Fr. 100.00	a Fr. 600.00 per anno civile
d. Detentori di un posto barca al porto comunale non domiciliati nel comune	da Fr. 100.00	a Fr. 300.00 per anno civile
e. Altri casi	da fr. 10.00	a Fr.300.00 per periodo di breve durata

La tassa per le autorizzazioni annuali è ridotta nella misura del 50 % se l'autorizzazione è richiesta dopo il 1° luglio di ogni anno. Non sono ammessi conteggi "pro rata temporis".

## **Art. 6 - Contrassegno /tessera**

Le autorizzazioni di cui ai punti 5.2.a – 5.2.b e 5.2.c sono convalidate con l'emissione di un contrassegno da incollare, in modo ben visibile, dietro il parabrezza del veicolo.

Per le autorizzazioni di cui al punto 5.2.d è rilasciata una tessera indicante il periodo di validità, da esporre, in modo ben visibile, dietro il parabrezza del veicolo.

Contrassegni e tessere non sono trasferibili.

---

<sup>2</sup> Modificato 16.05.2017; in vigore 01.01.2018

## **Art. 7 - Procedura**

Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla Cancelleria comunale. Il richiedente è tenuto a presentare la licenza di circolazione del veicolo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione.

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato.

La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

## **Art. 8 - Sanzioni**

Le infrazioni alle segnaletiche esposte saranno punite a norma della LCStr.

Le infrazioni alle altre norme del presente Regolamento saranno punite a norma degli art. 145 e segg. LOC.

## **Art. 9 - Delega**

Il Municipio, tramite ordinanza, definisce le tasse annuali, il numero delle concessioni e le norme di applicazione del presente Regolamento.

È inoltre competenza del Municipio stabilire ed adeguare il tasso di conversione tra franco svizzero e valute estere per il pagamento delle tasse di posteggio mediante parchimetro.

## **Art. 10 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte dell'autorità competente e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

---

Approvato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2008.

Modifica art. 3.3. adottata dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2012.

Modifica art. 4.1 e 5.2 adottata dal Consiglio Comunale il 16 maggio 2017